



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24

OGGETTO :
**RIMBORSO TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI
DIAGNOSTICI ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **sette**, del mese di **febbraio** alle ore **11:30** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	SINDACO	Presente
Alessandra Zarini	ASSESSORE	Assente
Vito Diluca	VICE SINDACO	Assente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente
Sonia Fanchini	ASSESSORE	Presente

Presenti 4 Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gabriella Dott.ssa Grosso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le proprie delibere:

- n. 172 del 26.11.2012 all'oggetto "Riconoscimento del diritto di esenzione dei ticket sui farmaci e su visite specialistiche ed esami diagnostici. Atto di indirizzo", con la quale veniva tra l'altro fissato in € 7.200,00 l'importo ISEE per aver diritto all'esenzione del pagamento dei ticket da parte degli indigenti residenti nel territorio del Comune;
 - n. 179 del 23.12.2013 all'oggetto "Esenzione ticket sanitari anno 2014. Modifica dei criteri", nella quale si modificavano i criteri per l'attribuzione del diritto all'esenzione comunale sul pagamento dei ticket sanitari con decorrenza 01.01.2014 stabilendo l'abolizione dell'esenzione comunale per i titolari di esenzione regionale con i codici E01,E02,E03,E04, mantenendo:
 - a) la parziale esenzione relativamente alle visite specialistiche ambulatoriali ed esami diagnostici per i titolari di esenzione E05, rimborsando agli stessi il 50% delle spese sostenute, a seguito di presentazione trimestrale delle ricevute;
 - b) il rimborso del costo totale del latte speciale e del 50% degli altri tipi di latte, alle stesse condizioni previste dalle precedenti deliberazioni;
 - n.162 del 31.12.2014 all'oggetto "Rimborso ticket per visite specialistiche ed esami diagnostici ai titolari di esenzione regionale E05, nella quale si confermava anche per l'anno 2014 l'importo ISEE previsto dalla succitata deliberazione n. 172/2012, pari ad € 7.200,00, per la concessione della parziale esenzione relativamente alle visite specialistiche ed esami diagnostici mediante rimborso trimestrale del 50% del costo sostenuto dai titolari di esenzione E05, stabilendo la data del 28.02.2014 quale scadenza per le richieste di rilascio delle autorizzazioni al rimborso del 50% delle spese sostenute per visite specialistiche ed esami diagnostici ai titolari di esenzione Regionale E05 e concedendo la deroga a tale termine qualora la presentazione della domanda avvenga da parte dei nuovi residenti o di cittadini residenti che hanno acquisito il diritto dopo tale data. In tal caso il termine è un mese dalla acquisizione della residenza o del diritto
- .

Visto il verbale di concertazione tra l'Amministrazione Comunale di Castelletto Sopra Ticino e le Organizzazioni Sindacali, siglato in data 26.03.2015, con il quale veniva indicato in € 8.500,00 l'importo del minimo vitale per l'anno 2015;

Vista la deliberazione n.176 del 17.12.2018 all'oggetto: "Rimborso ticket per visite specialistiche ed esami diagnostici a titolari di esenzione regionale E05 – anno 2019" con la quale si confermava per l'anno 2019 l'importo del minimo vitale in € 8.500,00 per la concessione della parziale esenzione relativamente alle visite specialistiche ed esami diagnostici mediante rimborso trimestrale del 50% del costo sostenuto dai titolari di esenzione E05;

Ritenuto necessario confermare, anche per l'anno 2020, l'importo di € 8.500,00 quale limite ISEE per accedere alla suddetta agevolazione;

Dato atto che, con deliberazione n.39-8425 del 15 febbraio 2019 la Giunta Regionale ha abolito la quota fissa di compartecipazione della spesa farmaceutica a

carico degli assistiti con conseguente annullamento dell'esenzione E05 per reddito che sollevava l'assistito da tale spesa, in quanto non più necessaria;

Visto il regolamento contributi, approvato con deliberazione C.C. n.5 del 01.03.2010 che al capo I "Sussidi e vantaggi economici a soggetti in stato di bisogno" Art. 4 – Sussidi di natura ricorrente – punto 4 prevede che "con proprio atto di indirizzo destinato al Responsabile del Servizio competente, la Giunta Comunale può stabilire i termini entro i quali gli aventi diritto possono presentare richiesta di sussidi di natura ricorrente";

Dato atto che le autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno 2019 scadranno il 15 marzo 2020 e che occorre provvedere al rinnovo delle stesse, stabilendo la data del 16 marzo (in quanto il 15 marzo cade di domenica) quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di rilascio delle autorizzazioni al rimborso del 50% delle spese sostenute per visite specialistiche ed esami diagnostici per l'anno 2020 e concedendo la deroga a tale termine qualora la presentazione della domanda avvenga da parte dei nuovi residenti o di cittadini residenti che hanno acquisito il diritto dopo tale data. In tal caso il termine è fissato in trenta giorni dalla acquisizione della residenza o del diritto;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2020 l'importo ISEE di € 8.500,00 per l'attribuzione del diritto al rimborso del 50% del costo sostenuto per le visite specialistiche ed esami diagnostici.

2. **DI STABILIRE:**

- la data del 16 marzo 2020 quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di rilascio delle autorizzazioni al rimborso del 50% delle spese sostenute per visite specialistiche ed esami diagnostici per l'anno 2020.
- la data del 15 marzo 2021 quale scadenza per le autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno 2020.

3. **DI CONCEDERE** la deroga a tale termine qualora la presentazione della domanda avvenga da parte dei nuovi residenti o di cittadini residenti che hanno acquisito il diritto dopo tale data. In tal caso il termine è fissato in trenta giorni dalla acquisizione della residenza o del diritto.

4. **DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Stilo Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni consecutivi a partire dal al .

Castelletto S. Ticino, lì

Reg. Pubbl. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gabriella Dott.ssa Grosso